



COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
Medaglia d'argento al Valor Civile
Provincia di Rieti

Via R. Margherita 2 Cap.02040 - Tel.0765/333312-3 fax 0765/333013 - PARTITA IVA 00107990574 C.C.P. 15016025

EMAIL: protocollo@comune.montesangiovanniinsabina.ri.it

Prot. n. 2261 del 05/07/2021

ORDINANZA N. 17 DEL 05.07.2021

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO COVID-19. REVOCA ORDINANZA N. 29 DEL 21.08.2020 SOSPENSIONE SVOLGIMENTO DELLA PROSSIMA EDIZIONE DELLA FIERA DEL 24/08/2020 (SAN GENEROSO MARTIRE) E FIERA MENSILE LOC IMMAGINETTA.

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza sindacale n. 29 del 21.08.2020, con cui si procedeva alla sospensione della prossima edizione della tradizionale Fiera in occasione dei festeggiamenti di San Generoso Martire del 24/08/2020 e della fiera mensile in loc. Immaginetta;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 12, il quale prevede che: «I protocolli e le linee guida di cui all'art. 1, comma

14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

VISTO, altresì, l'art. 16, comma 1, del citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, con il quale è stato adottato il «Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2», ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante «Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-COV2/COVID-19» del 10 marzo 2021»;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 17 marzo 2021, n. 751, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», concernente la costituzione del Comitato tecnico scientifico;

VISTO il Decreto legge del 22 Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 (Riaperture) – «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» [...] Art. 7 Fiere, convegni e congressi "1. **E' consentito dal 15 giugno 2021**, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del

2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. 3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020".

VISTO il documento recante «Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici», predisposto dall'Associazione esposizioni e fiere italiane;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 28 maggio 2021 Adozione del «Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici». (21A03452) (GU Serie Generale n.135 del 08-06-2021);

CONSIDERATO che in data 24/08/2020 (ultimo giorno dei festeggiamenti in onore di San Generoso Martire si svolge annualmente la fiera in loc. Madonna dello Spineto;

CONSIDERATO che mensilmente (ultima domenica di ogni mese si svolge la consueta fiera in loc. Immaginetta;

DATO ATTO delle plurime e importanti misure di sicurezza che devono essere applicate per lo svolgimento della fiera, che prevedono un attento controllo nella loro applicazione al fine di evitare il configurarsi di eventi epidemiologici;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno per esigenze di sicurezza e di tutela della salute pubblica di sospendere la prossima edizione della fiera;

CONSIDERATO che è indispensabile assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità,

VISTO l'art. 50 del Tuel;

ORDINA

➤ la revoca dell'Ordinanza n. 29 del 21.08.2020 della sospensione dello svolgimento delle fiere nel territorio comunale, nonché della prossima edizione della tradizionale Fiera in occasione dei festeggiamenti di San Generoso Martire del 24/08/2020 e della fiera mensile in loc. Immaginetta

➤ che gli eventi fieristici si svolgano nel rispetto delle attuali misure di prevenzione del Covid 19

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come modificato dalla legge di conversione 22/05/2020, n. 35, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ovvero con la sanzione


amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000;

Le attività di controllo circa la precisa osservanza del presente provvedimento dovranno essere effettuate con il concorso di tutte le forze di polizia e istituzioni interessate;

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune di Monte San Giovanni in Sabina;
- La trasmissione della presente ordinanza a:
 - Prefettura di Rieti;
 - Alla Stazione Carabinieri di Contigliano;
 - Alla Stazione Carabinieri di Monte San Giovanni in Sabina;
 - Alla Camera di Commercio di Rieti;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).



IL SINDACO
SALVATORE MEI